

n. _____

Timbro dell'Ufficio

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO

(art.12 del D.L.21.3.1978 n. 59 convertito in Legge 19.5.1978 n. 191)

Il Sottoscritto (1)
il Sig.

c e d e n t e	Cognome		Nome	
	data di nascita	Comune di Nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	
	Residenza (2)			

dichiara (1) _____ che in data (3) _____ ha cedito in (4) _____
ha comunicato
per uso _____ al Sig:

c e s s i o n a r i o	Cognome		Nome		
	data di nascita	Comune di Nascita	Provincia o Nazione estera di nascita		
	cittadinanza		Residenza		
	Tipo di documento		Numero documento	Dati rilascio	
	Autorità che ha rilasciato il documento				

il fabbricato sotto indicato già adibito a (5) _____ sito in:

f a b b r i c c a t o	Comune				Provincia	
	Via o Piazza				N. Civico	CAP
	Piano	Scala	Interno	n. vani	n. accessori	n. ingressi

_____ data (6) Il dichiarante (1) _____ Firma
_____ Il compilatore

- (1) Depennare la parte che non interessa
- (2) Indicare nell'ordine Comune, Provincia, Via o Piazza numero civico
- (3) Indicare la data dell'atto di cessione
- (4) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc.)
- (5) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. appartamento, negozio, ecc.)
- (6) Indicare la data di compilazione del modulo

Il Sig. _____
ha presentato la comunicazione n. _____ di cui all'art.12 del D.L.21.3.1978 n.59 convertito in legge
ha trasmesso la raccomandata 19.5.1978 n.191

Argelato, _____

L'INCARICATO

Riferimento normativa:

D.L.21/3/78 n.59

Norme Penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

Publicato nella Gazz. Uff. 22 Marzo 1978, n.80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 Maggio 1978, n.191 (Gazz.Uff. 19 Maggio 1978 n. 137)

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti, di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30Giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano per quanto non previsto le disposizioni della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*.

Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 18 maggio 1978, n.191*